



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Giampietro Comandini
Presidente
- > On. Giuseppino Canu
On. Paola Casula
On. Luca Pizzuto
- Gruppo Sinistra Futura

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.429/A sulla verifica dell'efficacia della misura di cui all'articolo 13 della legge regionale n.3 del 2022 e proposte di correzione del trattamento fiscale e contributivo. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2529 del 22 maggio 2026 inviata dall'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Con i migliori saluti.

D'ordine della Presidente

Il Capo di Gabinetto

Luca Caschili



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 25/05/2026
nr. 0007384
Classifica I.6.4-1

6405-6397

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CREDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

03-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio

01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.429/A (CANU - CASULA - PIZZUTO), con richiesta di risposta scritta, sulla verifica dell'efficacia della misura di cui all'articolo 13 della legge regionale n.3 del 2022 e proposte di correzione del trattamento fiscale e contributivo. Trasmissione risposta scritta.

In riferimento alla nota di codesto Ufficio - Prot. us. n.6405 del 07.05.2026, acquisita agli atti in medesima data con Prot. n.2173 - con la quale è stata trasmessa l'Interrogazione in oggetto, si invia in allegato alla presente la relativa risposta scritta di questo Assessorato e la Relazione di accompagnamento, redatta dall'Agenzia Sarda delle Entrate, in quanto struttura afferente a questo Assessorato e competente in materia.

Cordialmente

D'ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto

Gian Luigi Sotgia



Firmato digitalmente da
GIAN LUIGI SOTGIA
22/05/2026 16:12:52



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Interrogazione n. 429/A — Risposta della Giunta regionale

Domanda 1. *Se la Giunta regionale confermi che l'attuale trattamento fiscale riduca significativamente la portata dell'intervento regionale e se siano stati effettuati studi d'impatto per quantificare tale erosione.*

Risposta.

La Giunta conferma che il credito d'imposta di cui all'art. 13 L.R. 3/2022 è soggetto a imposizione fiscale e che tale imposizione ne riduce la portata effettiva.

Il credito va qualificato più precisamente come sopravvenienza attiva, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 917/1986 (TUIR). Esso concorre alla formazione del reddito imponibile nell'anno in cui entra nella disponibilità del beneficiario tramite compensazione, non essendo prevista dalla normativa vigente alcuna clausola di esclusione dall'imponibile.

L'erosione fiscale, quantificata sulla base dei dati dell'avviso 2025 (2.420 istanti, importo complessivo richiesto pari a € 12.385.220,16), si articola come segue a seconda del regime fiscale del beneficiario:

— per le persone fisiche (circa il 78% degli istanti, escluse dall'IRAP dal 2022 ai sensi della L. 234/2021): l'erosione è pari all'aliquota marginale IRPEF applicabile, stimabile in media intorno al 27% per la platea micro, circa il 76% degli istanti. Il beneficio netto si attesta pertanto intorno al 73% del beneficio. A titolo esemplificativo, per un'impresa micro, target con credito medio autorizzato di circa € 3.400,00, il netto dopo IRPEF è di circa € 2.450;

— per le persone fisiche in regime forfettario (il cui target non è conosciuto ed è compreso nel 76% sopra richiamato): il credito non è tassabile ai sensi dell'orientamento consolidato (circolare AdE 10/E/2016, par. 4.3.1), con beneficio netto integrale pari al 100% del credito. Seppur non si dispone di un dato sulla dimensione del campione, quasi tutte le imprese di dimensioni micro potrebbero rientrare nella fattispecie.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

— per le società di capitale (circa il 15% degli istanti): l'erosione è pari all'IRES al 24% (dal 2026) più l'IRAP al 2,93% (se ordinaria), per un totale di circa il 26,9%. Il beneficio netto si attesta intorno al 73,1% del beneficio;

— per le società di persone (circa il 7% degli istanti): l'erosione è pari alla sola l'IRAP al 2,93% (se ordinaria). Il beneficio netto si attesta intorno al 91,30% del beneficio.

Pertanto, si rappresenta come l'erosione del contributo si attesti intorno al 27% per le persone fisiche e per le società di capitali, all'8,7% per le società di persone, mentre risulta nullo per le persone fisiche in regime forfettario.

Come osservato, la partecipazione della misura agevolativa al reddito imponibile incide anche sulla base di calcolo per la contribuzione previdenziale, infatti laddove, il credito d'imposta riguarda, ad esempio, gli imprenditori individuali artigiani e commercianti in regime ordinario iscritti alla gestione INPS corrispondente, lo stesso - rientrando nel reddito d'impresa dichiarato - sarà assoggettato a contribuzione previdenziale.

Tale contribuzione però non costituisce una perdita, atteso che gli stessi contributi previdenziali vanno interamente a vantaggio del soggetto che li versa, sotto forma di accumulazione di posizione contributiva ai fini pensionistici. Si tratta, quindi, di risparmio forzoso differito per cui il contribuente eroga la somma oggi e la recupera, con rivalutazione, sotto forma di trattamento pensionistico futuro.

Non emergono nemmeno, allo stato, elementi che indichino una riduzione della partecipazione alla misura correlata alla tassazione del beneficio; la domanda ha registrato un aumento costante e si stima un incremento di circa il 55% per l'avviso relativo all'anno d'imposta 2024, per effetto dell'ampliamento territoriale ai comuni fino a 5.000 abitanti e della modifica del parametro di calcolo per le società di persone introdotta dall'art. 13 L.R. 1/2026.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU
ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Domanda 2. *Se sia intenzione della Giunta regionale presentare un provvedimento legislativo integrativo per dichiarare esplicitamente l'irrilevanza fiscale del credito ai fini IRPEF, garantendo così l'integrità del bonus.*

Risposta *(limitata alla valutazione di fattibilità giuridica).*

Una legge regionale che dichiari l'irrilevanza fiscale della misura agevolativa sotto forma di credito di imposta ai fini **IRPEF** non è giuridicamente praticabile. L'IRPEF, come anche l'IRES, è un tributo istituito e disciplinato dalla legge dello Stato (D.P.R. 917/1986) e ricade nella potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione. Nessuna disposizione dello Statuto speciale né del D. Lgs. 114/2016 abilita la Regione Sardegna a modificare la base imponibile di un tributo erariale non interamente devoluto. L'obiettivo di esentare il credito dall'IRPEF richiede necessariamente una norma statale, da perseguire nelle sedi parlamentari o attraverso il meccanismo della proposta regionale al Governo, in analogia con le clausole di non concorrenza al reddito già introdotte per misure analoghe a livello nazionale (Transizione 4.0, R&S, ZES Unica).

Quanto all'**IRAP**, il gettito è interamente devoluto alla Regione e l'art. 14 del D. Lgs. 114/2016 prevede margini di intervento. L'art. 14 non prevede espressamente che la Regione possa classificare l'imponibilità (o meno) di un ricavo, prevede più genericamente che possa normare "*deduzioni dalla base imponibile*"

Un intervento regionale in questa direzione avrebbe in ogni caso un effetto limitato e riguarderebbe esclusivamente il 22% degli istanti (le società), producendo un risparmio medio di circa € 400 per le società di capitali e di circa € 50 per le società di persone (stima media sui dati dell'avviso 2025), a fronte di un impatto nullo per l'intero 78% delle persone fisiche (cd partite ditta individuali), già escluse dall'IRAP e determinerebbe, in ogni caso, una riduzione del gettito fiscale che dovrà trovare una adeguata copertura finanziaria.

Relazione Istruttoria in riscontro Interrogazione n. 429/A CANU - CASULA - PIZZUTO, con richiesta di risposta scritta, sulla verifica dell'efficacia della misura di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 2022 e proposte di correzione del trattamento fiscale e contributivo

Al fine di promuovere un riscontro argomentato questa Agenzia mette a disposizione, per quanto di competenza, tutte le informazioni in suo possesso come di seguito esposte.

1. Trattamento fiscale della misura agevolativa di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 3 del 2022

La normativa regionale prevede che la Regione Sardegna conceda contributi, sotto forma di credito di imposta, da utilizzarsi mediante compensazione in F24, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 3 del 2022 e successive modifiche e integrazioni.

Sul tema del trattamento fiscale, questa Agenzia, anche a seguito di alcune osservazioni provenienti da un consulente che contestava la “rilevanza fiscale” del credito di imposta, ritenendo più corretto applicare la non imponibilità, cioè “l'irrilevanza fiscale” della misura agevolativa, ha avuto un confronto con l’Agenzia delle Entrate, che si ritiene utile esporre qui di seguito per supportare l’analisi del fenomeno e le valutazioni conseguenti.

Il trattamento, ai fini delle imposte dirette, dei contributi ottenuti dalle imprese varia in base alla natura del contributo stesso; il criterio che permette di individuare la natura consiste nella finalità per la quale il contributo è assegnato dall'erogatore, desumibile in genere dalla legge agevolativa che lo dispone.

Pertanto, i contributi si distinguono in:

- contributi in conto esercizio (finalizzati a fronteggiare esigenze di gestione);
- contributi in conto impianti (l'erogazione dei quali vincola l'acquisizione o la realizzazione di specifici beni strumentali ammortizzabili, ai quali sono da parametrare);
- contributi in conto capitale (finalizzati a incrementare i mezzi patrimoniali dell'impresa, senza che la loro erogazione sia collegata all'onere di realizzare uno specifico investimento).

Più precisamente, il contributo in conto impianti si differenzia dal contributo in conto capitale poiché non comporta un generalizzato accrescimento delle risorse a disposizione del soggetto beneficiario, ma è rigidamente subordinato all'acquisizione o alla realizzazione delle immobilizzazioni previste dalla legge di concessione (risoluzione n. 100/E del 2002 e risoluzione n. 2/E del 2010).

In mancanza di una precisa qualificazione del contributo all'interno del bando regionale e poiché lo stesso sostiene genericamente l'avvio di un'attività o l'esercizio in attività, l'aiuto in questione è da considerare come contributo in conto capitale.

Infatti, i contributi in conto capitale, la definizione dei quali è residuale rispetto alle altre due categorie (contributi in conto esercizio e contributi in conto impianti), non devono essere specificamente diretti alla copertura di costi d'esercizio o all'acquisto di beni ammortizzabili.

I contributi richiamati dall'articolo 88 del TUIR, definiti in conto capitale, non sono correlati a specifici fattori produttivi (siano essi di esercizio piuttosto che a fecondità ripetuta), ma consistono in un generico potenziamento dell'apparato produttivo del soggetto beneficiario e, di conseguenza, assumono rilevanza fiscale - come sopravvenienze - nel momento nel quale entrano nella disponibilità materiale e giuridica del percettore. In sostanza, il momento della tassazione coincide con quello nel quale il contribuente ha la disponibilità per utilizzare il contributo mediante compensazione. Dal 2024 non è più possibile rateizzare la tassazione in 5 annualità, ma la tassazione deve avvenire solo nell'anno di percepimento del contributo.

Le regole di calcolo e di determinazione dell'aiuto, sotto forma di credito d'imposta, non mutano la natura dello stesso.

La natura contributiva del credito d'imposta è, peraltro, anche confermata dal fatto che la concessione avviene ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "*de minimis*", contenuta nel regolamento (UE) n. 2023/2831.

Pertanto, i contributi in questione sono da considerare sopravvenienze attive, ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. n. 917 del 1986, e sono da assoggettare a tassazione poiché la loro esclusione dal reddito imponibile delle imposte dirette non è prevista espressamente da alcuna specifica legge.

Rispetto a quanto sopra esposto, va segnalata una eccezione relativamente alla tassazione delle imprese in regime forfetario; infatti, secondo una interpretazione prevalente, per i soggetti imprese in regime forfetario (ai sensi dell'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190 del 2014), i contributi in parola non sono tassabili, perché non sono da considerare ricavi (circolare n. 10/E del 2016, paragrafo 4.3.1). A seguito di una interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, ancora in corso di pubblicazione ma anticipata all'Agenzia, tale regime verrà esteso al lavoratore autonomo in regime forfetario, ma, per buona prassi, si attende correttamente la pubblicazione della Risoluzione.

Il vantaggio di questa eccezione si traduce anche nella definizione del tetto limite per il regime forfetario perché tale sopravvenienza, non essendo tassabile, non concorre alla formazione del reddito ai fini della quantificazione del tetto.

2. Studi di impatto per verificare l'erosione dovuta all'attuale trattamento fiscale

Non è stato fatto un vero e proprio studio di impatto, ma si può agevolmente fornire un quadro sulla base dei dati dell'avviso 2025 (2.420 istanti, importo complessivo richiesto pari a € 12.385.220,16).

L'erosione fiscale così quantificata si articola come segue a seconda del regime fiscale del beneficiario:

— per le persone fisiche (circa il 76% degli istanti, escluse dall'IRAP dal 2022 ai sensi della L. 234/2021): l'erosione è pari all'aliquota marginale IRPEF applicabile, stimabile in media intorno al 27% per la platea micro. Il beneficio netto si attesta pertanto intorno al 73% della agevolazione fruita. A titolo esemplificativo, per una partita iva individuale di dimensione micro, con credito medio di € 3.400,00, il netto dopo IRPEF è di circa € 2.450,00;

— per le persone fisiche in regime forfettario (che sono un di cui del 76% sopra richiamato) il credito non è tassabile ai sensi dell'orientamento consolidato (circolare AdE 10/E/2016, par. 4.3.1), con beneficio netto integrale pari al 100% del credito. Non abbiamo un dato sulla dimensione del campione, ma si ritiene che buona parte delle imprese individuali di dimensione micro con un reddito < a 85.000 euro potrebbero rientrare nella fattispecie.

— per le società di capitale (circa il 14% degli istanti) l'erosione è pari all'IRES al 24% (dal 2026) più l'IRAP al 2,93% (se ordinaria), per un totale di circa il 26,9%. Il beneficio netto si attesta intorno al 73,1% del beneficio;

— per le società di persone (circa il 8% degli istanti) l'erosione è pari alla sola l'IRAP al 2,93% (se ordinaria). Il beneficio netto si attesta intorno al 91,30% del beneficio.

Nel testo dell'interrogazione si cita una erosione per effetto combinato di imposte e contributi.

Si conferma che la partecipazione della misura agevolativa al reddito imponibile incide anche sulla base di calcolo per la contribuzione previdenziale, infatti laddove, il credito d'imposta riguardi ad esempio gli imprenditori individuali artigiani e commercianti in regime ordinario iscritti alla gestione INPS corrispondente, lo stesso - rientrando nel reddito d'impresa dichiarato -, sarà assoggettato a contribuzione previdenziale.

Va però osservato che più che di erosione si dovrebbe parlare di destinazione vincolata del contributo ad uno specifico beneficio non immediatamente monetizzabile. Infatti, tale contribuzione non costituisce una perdita, atteso che gli stessi contributi previdenziali vanno interamente a vantaggio

del soggetto che li versa sotto forma di accumulazione di posizione contributiva ai fini pensionistici. Si tratta, quindi, di un risparmio forzoso differito per cui il contribuente sostiene la somma oggi e la recupera, con rivalutazione, sotto forma di trattamento pensionistico futuro.

3. Riduzione della portata dell'intervento per effetto della rilevanza fiscale

La tassazione del beneficio certamente erode il beneficio della misura stessa, ma lascia ampio margine al vantaggio del beneficio concesso e ad oggi non sussistono elementi che ci consentano di valutare se alcune delle imprese che non hanno partecipato siano state scoraggiate da tale fenomeno o siano poco interessate per altri aspetti, quali il superamento del tetto “*de minimis*”, il parametro alla base di calcolo poco significativo, una scarsa attitudine all'accesso ai benefici o anche una scarsa informazione.

Non emergono nemmeno, allo stato, elementi che indichino una riduzione della partecipazione alla misura correlata alla tassazione del beneficio; la partecipazione ha, infatti, registrato un andamento costante e si stima un incremento di circa il 55% per l'avviso relativo all'anno d'imposta 2024, per effetto dell'ampliamento territoriale ai comuni fino a 5.000 abitanti e della modifica del parametro di calcolo per le società di persone introdotta dall'art. 13 L.R. 1/2026.

4. Possibilità e opportunità di un provvedimento legislativo integrativo sulla irrilevanza fiscale

Sulla questione, questa Agenzia richiama i presupposti di legge nei limiti della propria esperienza in materia:

- La Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 “Statuto speciale per la Sardegna” all'articolo 10 prevede che *“La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione: a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale”* ;
- il Decreto Legislativo 9 giugno 2016 , n. 114 . Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali”, prevede al punto 1 all'articolo Art. 14 *Agevolazioni fi scali* che: 1. *Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione Sardegna, con riferimento ai tributi erariali il cui gettito sia ad essa interamente devoluto, ove la legge statale*

consenta una qualsiasi manovra su aliquote, esenzioni di pagamento, detrazioni d'imposta, agevolazioni o deduzioni dalla base imponibile, può in ogni caso compiere una qualsiasi di tali manovre, purché non venga superato il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale.

Considerati i presupposti di legge sopra richiamati, l'irrelevanza fiscale del credito di imposta ai fini della determinazione della base imponibile di tributi erariali devoluti e compartecipati, quale è l'IRPEF, ma così pure l'IRES, ambito che rientrerebbe nella "fiscalità di vantaggio", non pare possa essere normata da legge regionale ma da una legge nazionale e allo stato attuale non esiste una norma generale nazionale – come confermatoci da un confronto con l' Agenzia delle Entrate- che escluda l'imponibilità della misura agevolativa utilizzabile sotto forma di credito di imposta.

Esistono norme *ad hoc* per specifici casi, ma il principio generale è l'imponibilità come già esposto in premessa.

Appare opportuno osservare che a livello nazionale non mancano interventi rivolti a creare una fiscalità di vantaggio orientata all'occupazione e il ripopolamento di zone a bassissima densità demografica, nello specifico le zone montane (L. 12/09/2025, n.131), e l'Unione Europea, al par. 3 dell'art. 174 del TFUE richiama "*un'attenzione particolare ...alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici, ...quali le regioni insulari....*" al fine di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo.

Ciò fa ritenere che ci siano i margini per l'interesse a promuovere una norma nazionale dedicata alle aree a rischio spopolamento, non solo quelle montane, che riguarda una vera e propria fiscalità di vantaggio e che comunque è ultronea alla competenza normativa regionale.

Nell'ambito della propria competenza, la Regione Sardegna potrebbe con propria norma prevedere l'irrelevanza fiscale solo ai fini della formazione della base imponibile IRAP, essendo un gettito interamente devoluto (al 100%), e potrebbe quindi normare la *deduzione dalla base imponibile* della maggiore entrata derivante dalla sopravvenienza che concorre alla formazione del reddito e derivante

L'art. 14 D. Lgs. n. 114/2016 consente alla Regione Sardegna di introdurre deduzioni dalla base imponibile IRAP, ma non chiarisce se questo potere riguardi solo la deduzione di costi e oneri — che è l'uso ordinario dello strumento — oppure anche la deduzione dalla base imponibile di componenti positive di reddito già maturate, come nel caso del credito d'imposta in esame. Quest'ultima soluzione — sottrarre dalla base imponibile IRAP una sopravvenienza attiva già concorsa a formarla — non ha precedenti nelle legislazioni regionali italiane.

La misura dell'effetto della irrilevanza, andrebbe inquadrata a sua volta nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

Osservazioni sugli effetti del provvedimento regionale che autorizza la non imponibilità ai fini IRAP

A) Effetto per i beneficiari

Va prioritariamente precisato qual è il target di riferimento, considerato che dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2022, a norma dell'art. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'IRAP non è più dovuta:

- dalle persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa di cui all'art. 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato (lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 446 del 1997) L'esclusione opera anche nei confronti dell'impresa familiare e dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- dalle persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato (lettera c) del comma 1 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 446 del 1997).

Pertanto potranno beneficiare di tale norma solo le società di capitale e le società di persone.

Visti i dati dell'ultimo avviso, si espone una stima media del risparmio come da tabella seguente:

tipologia	N° di domande avviso 2025 per tipologia	Media di beneficio (Credito di imposta) richiesto	aliquota ordinaria IRAP	risparmio medio
Società di capitali	368	14.927,08	2,93%	437,36
Società di persone	185	1.534,34	2,93%	44,96

Va comunque ricordato che anche questa piccola "fiscalità di vantaggio" è un aiuto di stato, e conserva il requisito di compatibilità con la disciplina degli aiuti di stato "de minimis" se il cumulo degli aiuti rispetta i tetti massimi previsti dai regolamenti di settore.

B) Impatto su bilancio Regionale e copertura finanziaria

La previsione di una norma regionale di rilevanza fiscale non è ad invarianza finanziaria e va prevista una adeguata copertura finanziaria.

Sempre sulla base del dato storico collegato all'avviso 2025, rapportato alla richiesta pervenuta di fruizione del credito di imposta, la stima media è la seguente:

Stima Deduzione dalla base imponibile	aliquota ordinaria	minore stima di gettito
5.777.017,49 €	2,93%	169.266,61 €

Dato che è da intendersi assolutamente presunto e tendente al rialzo per effetto dell'articolo 13 della L.R. 6 febbraio 2026, n. 1, che a decorrere dal 9 febbraio 2026 e con effetti finanziari dal 1° gennaio 2026, ha modificato la modalità di calcolo del parametro per l'accesso alla misura da parte delle società di persone, non più limitato alla sola IRAP versata (parametro che ha ridotto l'interesse sino ad oggi alla partecipazione da parte di queste società) ma esteso all'IRPEF versata dai soci della società e titolari di una unica partecipazione societaria e che ha, inoltre, esteso la misura dai comuni al di sotto di 3000 abitanti anche ai comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, passando da un contesto geografico di 278 comuni ad un contesto di 316 comuni al 31 dicembre 2024.

La Giunta con Delibera 21/23 del 29/04/2026 ha approvato le direttive che recepiscono la modifica normativa e hanno consentito la predisposizione del nuovo avviso che verrà pubblicato tra il 18 e 19 maggio.

Sebbene non sia possibile quantificare con assoluta certezza l'impatto complessivo della modifica normativa di interesse per le società di persone e, più in generale, dell'ampliamento territoriale, le evidenze fornite dai dati estratti dalle CCIAA indicano che l'estensione del perimetro ai 38 nuovi comuni incrementa il bacino di riferimento di 11.159 imprese.

Prudenzialmente sarebbe opportuno valutare almeno un raddoppio del numero delle società di capitale e società di persone istanti e una stima rivisitata sempre calcolata sui dati medi come segue:

Stima deduzione dalla base imponibile	aliquota ordinaria	Stima di minore gettito
11.554.034,98 €	2,93%	338.533,22 €

Dott. Stefania Masala

Direttore Generale



Stefania Masala
22.05.2026
16:03:32
GMT+02:00

POSTA CERTIFICATA: Prot. n. 0007422 del 25/05/2026 - Interrogazione n. 429/A sulla verifica dell'efficacia della misura di cui all'articolo 13 della legge regionale n.3 del 2022 e proposte di correzione del trattamento fiscale e contributivo. Risposta

Mittente: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Destinatari: consiglioregionale@pec.crsardegna.it; grupposinistrafutura17@pec.crsardegna.it

Destinatari (CC): consiglioregionale@pec.crsardegna.it; web@consregsardegna.it;
servizioassemblea@pec.crsardegna.it

Inviato il: 25/05/2026 20.27.13

Posizione: PEC istituzionale CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA/Posta in ingresso

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0007422 del 25/05/2026.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Interrogazione n.429/A sulla verifica dell'efficacia della misura di cui all'articolo 13 della legge regionale n.3 del 2022 e proposte di correzione del trattamento fiscale e contributivo. Risposta

In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
26794216.pdf

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

26794216.pdf ()

A600073842026.pdf ()

Segnatura.xml ()